



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SPOLTORE

Scuola dell'Infanzia – Primaria – Secondaria di 1° grado

Via Montesecco, 33 - 65010 SPOLTORE (PE)

Segreteria 085 4961134 - Fax 085 4963457 – Presidenza 085 4961003

E-Mail: peic806007@istruzione.it Pec peic806007@pec.istruzione.it

Sito web: www.icspoltore.gov.it

C.F. 80006370680

C.M. PEIC806007



Codice Identificativo Progetto	Sotto Azione	CUP	Titolo Modulo	Imp. autorizzato
10.8.1.A1-FESRPN-AB-2015-73	10.8.1.A1	B66J15002010007	Creazione della rete nella SM D. Alighieri	€ 15.000,00
10.8.1.A3-FESRPN-AB-2015-94	10.8.1.A3	B66J15002960007	Sulle ali dei bit	€ 21.827,00



REGOLAMENTO DELL'ORGANO DI GARANZIA

REGOLAMENTO DELL'ORGANO DI GARANZIA

Art. 1 – Finalità

1. È costituito presso l'Istituto Comprensivo di Spoltore l'Organo di Garanzia, di cui all'art. 5, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998 n. 249 e s.m.i.
2. L'Organo di Garanzia tutela il principio della scuola intesa come comunità, all'interno della quale ognuno ha il diritto/dovere di operare per promuovere ed assicurare una serena convivenza attraverso una corretta applicazione delle norme.
3. Il principio ispiratore dell'Organo di Garanzia è la collaborazione tra la scuola e la famiglia sancito dal Patto Educativo di Corresponsabilità.
4. L'Organo di Garanzia persegue la finalità di creare una cultura diffusa della responsabilità. In tale ottica, nell'applicazione delle sanzioni disciplinari, vengono considerate prioritariamente le finalità educative.

Art. 2 - Compiti

1. La funzione principale dell'Organo di Garanzia, riconoscibile nel quadro dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse, è esaminare i ricorsi presentati dai genitori degli studenti o da chi ne esercita la patria potestà, in conseguenza dell'irrogazione di una sanzione disciplinare a norma del Regolamento di Istituto.

Art. 3 - Composizione

1. L'Organo di Garanzia è eletto dal Consiglio di Istituto.
2. L'O.G. è composto da 5 membri:
il Dirigente scolastico, membro di diritto
n. 2 genitori designati tra i membri del Consiglio di Istituto
n. 2 docenti designati tra i membri del Consiglio di Istituto
3. Sono anche nominati due membri supplenti per la componente genitori e due membri supplenti per la componente docenti, che sostituiscono i membri titolari nei casi di impedimento, di incompatibilità o dovere di astensione.
4. La designazione dei componenti l'Organo di Garanzia può avvenire nella prima seduta di insediamento del Consiglio di Istituto e/o nella prima seduta ordinaria all'inizio di ogni anno scolastico.
5. I componenti dell'Organo di Garanzia restano in carica per il periodo di un anno e comunque, in caso di necessità, salvo la decadenza, al fine di consentire il funzionamento dell'organo, fino alla designazione di nuovi componenti.
6. In caso di decadenza o di dimissioni in corso d'anno, di temporanea impossibilità o al verificarsi della necessità di ricorrere obbligatoriamente al dovere di astenersi, ciascuno dei membri verrà sostituito da un supplente appartenente alla medesima componente.
7. Nel caso in cui la decadenza o le dimissioni giungano in corso d'anno e contestualmente non siano disponibili membri supplenti della medesima componente, il Consiglio di Istituto provvede a nuove designazioni anche in corso d'anno.
8. La Presidenza spetta al Dirigente scolastico.
9. Il Dirigente scolastico, in caso di temporanea impossibilità, può delegare a sostituirlo un docente con funzione di collaboratore.

Art. 4 - Incompatibilità

1. Il verificarsi di almeno una delle seguenti fattispecie comporta incompatibilità o dovere di astensione:
2. **Componente docenti:** essere membro del Consiglio di classe a cui appartiene lo studente sanzionato; b) essere testimone del fatto contestato; c) essere coinvolto in prima persona come parte lesa negli accadimenti che hanno determinato l'avvio del procedimento disciplinare; d) aver irrogato la sanzione disciplinare oggetto del ricorso.
3. **Componente genitori:** a) aver presentato il ricorso oggetto della contestazione; b) trovarsi in situazioni in cui siano coinvolti i propri figli; c) essere citati come testimoni del fatto contestato; d) avere figli nella stessa classe dell'alunno sanzionato.
4. Al verificarsi di una delle situazioni di cui ai punti descritti nei commi 2 e 3, i componenti incompatibili sono sostituiti dai membri supplenti.

Art. 5 - Funzionamento

1. L'Organo di Garanzia viene convocato dal Dirigente scolastico.
2. La convocazione ordinaria deve prevedere almeno cinque giorni di anticipo sulla data di riunione. In caso di urgenza motivata, il Dirigente potrà convocare l'Organo di Garanzia anche con un solo giorno di anticipo.
3. L'avviso di convocazione è inviato per posta elettronica dal Presidente ai membri dell'Organo di Garanzia. I destinatari sono tenuti a confermare il ricevimento dell'avviso, sempre per posta elettronica, al massimo entro tre giorni dal ricevimento della convocazione. Superato tale limite la comunicazione verrà fatta anche telefonicamente.
4. Ciascuno dei componenti dell'Organo di Garanzia è tenuto alla massima riservatezza in ordine alle segnalazioni ricevute o di cui è venuto a conoscenza in quanto membro dell'Organo e non può assumere individualmente alcuna iniziativa né servirsi del materiale raccolto senza il consenso dell'Organo stesso e per scopi esclusivamente attinenti alle sue finalità.
5. Ciascun membro dell'Organo di Garanzia ha diritto di parola e di voto. L'espressione del voto è palese.
6. Le delibere dell'Organo di Garanzia sono assunte per votazione il cui esito viene verbalizzato. Non è ammessa la possibilità di astenersi. Le decisioni sono prese a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente in carica durante la seduta.
7. Le delibere sono valide quando sono presenti tutti i membri convocati effettivi o supplenti. Il membro impedito ad intervenire deve far pervenire al Dirigente scolastico, possibilmente per iscritto e prima della seduta, la motivazione giustificativa dell'assenza.
8. In caso di impossibilità a procedere l'Organo di Garanzia è riconvocato il giorno utile successivo alla prima convocazione.
9. La funzione di segretario verbalizzante è svolta da uno dei componenti designato dal Presidente. Il verbale viene sottoscritto da tutti i componenti.
10. Il verbale delle riunioni dell'Organo di Garanzia è accessibile secondo le norme e le garanzie stabilite dalle leggi sulla trasparenza e la privacy.

Art. 6 – Ricorsi avverso le sanzioni disciplinari

1. Il ricorso avverso una sanzione disciplinare, comminata a norma del Regolamento di Istituto, può essere presentato dai genitori dello studente o da chi ne esercita la patria potestà mediante istanza scritta indirizzata al Dirigente scolastico nella sua qualità di Presidente dell'Organo di Garanzia. Nell'istanza i ricorrenti ricordano i fatti e esprimono le proprie considerazioni inerenti l'accaduto. Non sono prese in esame le parti o le considerazioni che esulano dall'accaduto.
2. Il ricorso deve essere presentato in Segreteria, per essere assunto al Protocollo in entrata, entro il termine prescrittivo di 15 giorni dalla comunicazione della sanzione. I ricorsi presentati fuori dei termini non saranno accolti.
3. Ricevuto il ricorso il Presidente apre l'istruttoria e provvede a reperire gli atti che costituiscono il dossier che viene posto alla base della discussione e della decisione dell'Organo di Garanzia.
4. L'Organo si riunisce entro dieci giorni dal ricevimento del ricorso. Alle riunioni non possono partecipare persone estranee.

Art. 7 – Esito del procedimento

1. La presentazione del ricorso non sospende l'esecutività del provvedimento disciplinare. Nel caso in cui l'Organo di Garanzia decida la non pertinenza della sanzione, il provvedimento viene immediatamente annullato.
2. L'Organo di Garanzia può confermare, modificare o revocare la sanzione irrogata, offrendo sempre allo studente, in caso di conferma, la possibilità di convertirla in attività utili alla scuola.
3. Entro cinque giorni dalla delibera, il Dirigente scolastico provvede ad informare della decisione la famiglia e il Consiglio di classe mediante atto formale.

Art. 8 - Impugnazioni

1. La decisione dell'Organo di Garanzia può essere impugnata dall'interessato presso l'Organo di Garanzia regionale, costituito presso l'Ufficio Scolastico Regionale, per la valutazione di legittimità, entro quindici giorni.